Image not found or type unknown

È possibile ottenere la cancellazione di un assegno pagato entro 60 giorni dal protesto?

Il mio profilo

Username : SLSTadminIC

Email : gruppo.siti@infocamere.it

Inviato da SLSTadminIC il Lun, 12/24/2018 - 00:27

20 dicembre 2006

Il pagamento dell'assegno entro 60 giorni dalla data di levata del protesto è ininfluente ai fini della cancellazione dal Registro Informatico in quanto la cancellazione è fattibile solo dopo aver ottenuto dal Tribunale la riabilitazione del nominativo ai sensi della l. n. 108/96. Il pagamento entro 60 giorni dalla data del protesto può invece, in alcuni casi, evitare l'iscrizione alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) e la sanzione amministrativa irrogabile dalla Prefettura. Maggiori informazioni possono essere fornite dall'Ufficiale levatore di protesto, dall'Istituto di credito (o da Poste Italiane) e dalla Prefettura.

Categoria
Registro protesti

Source URL: *https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto*

List of links present in page

- https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto
- https://sa.camcom.it/user/1/edit
- https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto/printable/print
- https://sa.camcom.it/faq/possibile-ottenere-cancellazione-un-assegno-pagato-entro-60-giorni-dal-protesto/printable/pdf
- https://sa.camcom.it/faq-categoria/registro-protesti